



Il Difensore Civico

Decisione n. 8 del 28 Febbraio 2018

OGGETTO: Sig.ra (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la domanda del 12.02.2018, acquisita in data 13 febbraio 2018 al protocollo n. 210, con la quale la Sig.ra (omissis), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito, da parte della Regione Abruzzo – Servizio (omissis), all'istanza di accesso alla seguente documentazione:

- informazioni ambientali in ordine alla ex scarica comunale (omissis), in relazione al provvedimento regionale di esclusione (omissis) ed al suo recepimento da parte della deliberazione di Giunta Regionale n. (omissis);

RILEVATO che la richiesta di accesso agli atti rivolta alla Regione Abruzzo – Servizio (omissis) è stata formulata in data 11.12.2017;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90, le richieste di riesame vanno presentate al Difensore Civico competente, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dal diniego di accesso che deve intendersi maturato in data 10.01.2018;

ACCERTATO che risultano scaduti i termini prescritti per la richiesta di riesame, così come previsti dall'art. 25 della legge n. 241/90 e che pertanto la stessa è inammissibile

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso presentato dalla Sig.ra (omissis), in qualità di (omissis) e volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è **inammissibile**, in quanto presentata oltre i termini prescritti dal richiamato art. 25 della L. 241/90.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.